



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Antonella Santoro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine,
avente l'oggetto pure a margine indicato, promossa

da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Todisco

-attore-

CONTRO

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., dott. Michele Emiliano,
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

- convenuta -

e

Centro Medicina Nucleare ██████████ s.a.s.
rappresentata e difesa dagli avv. ti ██████████

-terza chiamata in causa-

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
 Esente ex art. 46 L.
374/91
 Esente ex art. 23 L.
689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
 Esente ex art. 46 L.
374/91
 Esente ex art. 23 L.
689/81

N. Sent. 748/18

N. 9394/16 R.G.

N. 3264/18 R. Cron.

N. 269/18 R. Rep.

OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, viene omesso lo svolgimento del processo.

All'udienza del 31.01.2018, precisate le conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte, la causa veniva discussa e riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'attore, premesso di essere affetto da patologia tumorale e di essere dotato di esenzione ticket per prestazioni specialistiche, ha dedotto di non aver potuto accedere, nel mese di luglio 2016, ad una struttura pubblica, o privata in convenzione, per l'esecuzione di un controllo PET-TAC, pertanto si vedeva costretto ad eseguire il suddetto controllo presso il Centro di Medicina Nucleare ██████████ corrispondendo la somma di € 1.802,00; tanto premesso, agiva in giudizio al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute.

A seguito della linea difensiva svolta dalla Regione Puglia che, nel contestare la domanda, ha dedotto che il Centro ██████████ fosse all'epoca dei fatti, struttura accreditata per aver sottoscritto con la ASL un accordo per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni Pet-Tc, l'attore chiedeva e otteneva di chiamare in causa il Centro Medicina Nucleare ██████████

Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla certificazione medica allegata al fascicolo di parte, nonché dalle prove testimoniali ritualmente assunte in giudizio, è emerso che l'attore - affetto da patologia oncologica e dotato di esenzione ticket come da attestato pure versato in atti - avendo, nel mese di luglio 2016, la necessità di eseguire l'esame diagnostico PET-TAC, come da prescrizione medica in atti rilasciata dal medico specialista, tentava di eseguire il predetto esame nella struttura pubblica o in quelle private ma convenzionate, tuttavia nessuna struttura gli consentiva di eseguire l'esame tempestivamente pertanto si vedeva costretto ad eseguire la prestazione presso il Centro di Medicina Nucleare

██████████ con sede in ██████████ corrispondendo la somma di € 1.802.00, come da fattura pure allegata in atti.

Il teste, dott. ██████████, medico oncologo, ha confermato la necessità per l'attore di eseguire l'esame Pet in tempi brevissimi. In particolare, egli ha riferito: *"..... il mio assistito ██████████ nel mese di luglio 2016, doveva urgentemente sottoporsi all'esame Pet-Tac, dal momento che gli esami strumentali fino ad allora eseguiti ponevano il forte sospetto di recidiva di medulloblastoma desmoplastico. Per il quale egli era stato operato nel novembre 2010"*.

Dalle prove testimoniali e altresì emerso l'intruttuoso tentativo da parte dell'attore di eseguire l'esame PET, in tempi brevi, presso le strutture pubbliche di Lecce, Brindisi e Napoli (cfr. dichiarazioni testimoniali della teste ██████████).

Va a questo punto rilevato che parte convenuta non ha provato quanto dedotto in sede di costituzione ossia che all'epoca dei fatti il Centro ██████████ potesse erogare la prestazione in oggetto in convenzione; ed infatti il Dirigente amministrativo della ASL di Lecce, dott. ██████████, ha riferito di non sapere se *"nel mese di luglio 2016 il tetto di spesa assegnato al Centro ██████████ era stato già raggiunto il 19.07.16, per le prestazioni Pet - Tac"*.

In virtù delle predette risultanze istruttorie deve ritenersi provato che all'epoca dei fatti per cui è causa presso la struttura pubblica ASL di Lecce o altre strutture convenzionate non era possibile eseguire in convenzione in tempi brevi la prestazione avente ad oggetto l'esame Pet-Tac, reso indifferibile dalla particolare patologia e condizione di salute dell'attore, come è dato evincere dalla certificazione medica in atti, (certificato medico del dott. ██████████ di giugno 2016, lettera di dimissioni dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano dell'1.08.2016) costringendo lo stesso a servirsi di una struttura che assicurava un sollecito esame sostenendone il costo.

In materia di assistenza sanitaria indiretta la domanda di un assistito del Servizio Sanitario Nazionale, quale è quella sottoposta all'esame di questo Giudice, ha come fondamento il diritto soggettivo perfetto alla salute, che trova espresso riconoscimento nell'art. 32 Cost. e come tale rientrante tra i diritti inviolabili della persona ed oggetto pertanto di primaria e completa protezione (cfr. Co Cass. SS. UU. N. 12218/1990), tutelabile in via d'azione innanzi all'a.g.o.

Si è affermato in giurisprudenza, anche a seguito di diverse pronunce di illegittimità costituzionale di disposizioni normative che negavano il rimborso delle spese sostenute nei casi in cui l'assistito non aveva richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, che l'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute senza che la norma contempli alcuna deroga, neppure quando ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopportabili - "non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole".

La giurisprudenza di legittimità ha poi negato - a fronte delle situazioni di urgenza - l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica

amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza; ed infatti si è precisato che il diritto all'assistenza indiretta, che si sostanzia nel rimborso delle spese sanitarie sostenute in luogo di cura non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), è condizionato da un preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento sanitario richiesto, a meno che non ricorra una situazione di urgenza, intesa come assoluta improcrastinabilità della cura, in presenza della quale il diritto alla salute non può patire detto condizionamento (Cass. civ. sent. 20.04.2010 n. 9319; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005 n. 14197), non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti (quali l'esistenza delle risorse del servizio sanitario nazionale), non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass. SS.UU. 10.03.1999 n. 117).

Nella fattispecie in esame, l'attore ha richiesto il rimborso di somme di denaro sopportate per essersi sottoposto non ad un esame qualunque e/o comunque differibile nel tempo bensì ad un esame urgente e indispensabile al fine di individuare con esattezza nel più breve tempo possibile la terapia più indicata per debellare la malattia, arrestarne il corso o, comunque, tentare di contrastare l'inesorabile evolversi di neoplasie di cui è affetto.

Nel nostro ordinamento è principio consolidato l'intangibilità del "nucleo essenziale" del diritto alla salute, che comprende gli aspetti di cui non si può, in nessun caso, essere privati, pena la violazione del dettato costituzionale, che viene sanzionata con l'illegittimità delle norme che si pongano in contrasto con esso (ex plurimis, Corte Cost. sent. n. 309/1999, n. 252/2001, n. 354/2008). Giova evidenziare che nel nostro ordinamento si rinvencono a fronte di situazioni "soggettive a nucleo variabile" - in relazione alle quali si riscontra un potere discrezionale della pubblica amministrazione capace di degradare (all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti) i diritti ad interessi legittimi o di espandere questi ultimi sino ad elevarli a diritti - "posizioni soggettive a nucleo rigido", rinvenibili unicamente in presenza di quei diritti, quale quello alla salute, che - in ragione della loro dimensione costituzionale e della loro stretta inerenza a valori primari della persona - non possono essere definitivamente sacrificati o compromessi, sicché allorquando si prospettino motivi di urgenza suscettibili di esporli a pregiudizi gravi ed irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su detti diritti non essendo ad essa riservato se non il potere di accertare la carenza di quelle condizioni e di quei presupposti richiesti perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel quale viene fatta valere, quello spessore contenutistico suscettibile di assicurarle una tutela rafforzata (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. 1.08.2006 n. 17461, Sentenza n. 9969 del 18/06/2012 Cass. civ. n. 9319 del 20/04/2010).

Alla luce delle suesposte argomentazioni e in virtù dell'orientamento assolutamente univoco della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale sopra evidenziato, che questo Giudice condivide facendolo proprio non essendovi motivo alcuno per discostarsene, deve essere

affermato il diritto dell'attore al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'esame PET/TAC presso il Centro di Medicina Nucleare [REDACTED] atteso che l'attore, affetto da patologia oncologica, aveva la necessità di un'esecuzione urgente di un esame anche chiamato "salva vita" poichè strumento fondamentale nel campo della diagnostica oncologica giacchè consente un planning terapeutico molto più appropriato e mirato di altre metodiche di indagine tradizionali.

In merito al quantum, non contestato da parte convenuta, sulla base della documentazione fiscale in atti, va riconosciuta in favore dell'attore la somma di € 1.802,00, come da fattura n. 368 del 19.07.2016, oltre interessi dai di della domanda al soddisio.

Le spese processuali seguono la soccombenza, in virtù del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti, delle questioni trattate e nel rispetto del D.M. n. 55/14; in particolare viene applicato l'art. 4 co. 8 del predetto decreto per manifesta fondatezza della domanda attorea atteso che, come documentalmente provato dall'attore, la Regione Puglia è stata soccombente in una pluralità di giudizi, aventi lo stesso oggetto, sia in primo che in secondo grado.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, in persona dell'avv. Antonella Santoro, definitivamente pronunciando sulla domanda avente n. 9394/16 R.G. così decide:

1. Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 1.802,00, oltre interessi come in motivazione.
2. Condanna la Regione Puglia al pagamento dei compensi professionali spettanti all'avv. Massimo Todisco, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano nella complessiva somma di € [REDACTED], (€ [REDACTED] per la fase di studio, € [REDACTED] per la fase introduttiva, € [REDACTED] per la fase istruttoria, € [REDACTED] per la fase decisionale, € [REDACTED] ex art. 4 co. 8, € [REDACTED] per spese), oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
3. Condanna la Regione Puglia al pagamento dei compensi professionali spettanti al procuratore della terza chiamata in causa che si liquidano nella somma complessiva di € [REDACTED], oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.

Lecce 16 febbraio 2018

Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Santoro



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - LECCE
Depositato in Cancelleria
il 16 FEB 2018
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Rosaria PANARESE